



La SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE

Premesso che

- la figura del Medico Competente, all'interno del panorama legislativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, riveste sempre più un ruolo fondamentale non solo nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ma anche nei processi di prevenzione (compresa la collaborazione alla Valutazione dei Rischi), formazione e promozione della salute;
- che il Medico Competente, per poter svolgere tali poliedriche funzioni - caso unico tra tutte le professioni sanitarie - è obbligato ad attestare il proprio aggiornamento professionale documentando i crediti ECM conseguiti, pena la cancellazione dall'Elenco Ministeriale dei Medici Competenti la cui iscrizione e permanenza è requisito essenziale per l'esercizio della professione.

Preso atto

- che, nonostante le innumerevoli proteste e prese di posizione da parte della stessa SIMLII, della FNOMCeO, del Ministero della Salute e dell'ANMA, continua a essere frequente la pratica da parte di Enti pubblici e aziende private in tutto il territorio nazionale di indire gare di appalto per la fornitura dei servizi resi dal Medico Competente, prevedendone l'aggiudicazione unicamente con il criterio del "prezzo più basso", in particolare nel caso di Enti Pubblici (cosiddetto "ribasso d'asta");
- che tale pratica ha assunto inquietanti aspetti per quanto attiene alle convenzioni tra la CONSIP e le varie Pubbliche Amministrazioni in merito ai "Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso", comprendendo illegittimamente nell'ambito del servizio anche l'incarico di medico competente per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla Legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i e normativa correlata);

Considerato

- che il ricorso alla gara presenta evidenti elementi di criticità in quanto viene applicata la normativa vigente in tema di appalti nei confronti delle prestazioni rese da un professionista, medico, specialista in Medicina del Lavoro o in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando la fattispecie di *contratto d'opera intellettuale* che esula dalla nozione di contratto di appalto (vedasi, per analogia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730/2012);
- che il Codice Civile (art. 2233) prevede che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";
- che l'indizione di siffatti bandi di gara al ribasso, si pone in netto contrasto con la realizzazione e la corretta attuazione dei Sistemi Integrati di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
- che prestazioni offerte a importi eccessivamente bassi, oltre ad essere offensive per la dignità e il decoro della professione medica, vanno a scapito della qualità della prestazione professionale e sono in forte contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 39 del D.Lgs 81/08 che recita testualmente: "L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)";
- che la riduzione della qualità della prestazione del Medico Competente ha conseguenze dirette sulle finalità e sull'efficacia degli obiettivi per cui è nominato, con ripercussione dirette sulla prevenzione e sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- che il Datore di lavoro risponde penalmente della scelta del Medico Competente, configurandosi la “culpa in eligendo” o la “culpa in vigilando” se non ha attentamente vigilato sul suo operato;
- che non esiste obbligo di legge che vincoli l'Ente pubblico né, tanto meno, le aziende private a seguire le procedure disposte dalla normativa per gli appalti per quanto riguarda l'adempimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, per l'incarico del Medico Competente.

ritiene necessario ribadire

- che per l'incarico di Medico Competente deve essere privilegiata l'individuazione diretta del professionista prescelto sulla base di parametri che comprendano, oltre a quello dell'offerta economica (che in ogni caso non pesi nella valutazione più del 33%), il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e il Curriculum Vitae;
- che nei casi in cui - soprattutto per le realtà particolarmente complesse e distribuite sul territorio locale o nazionale - si renda necessario consentire la partecipazione anche di società di servizi, si tenga ben distinta nel bando di gara l'attività, pur importante, di supporto organizzativo, logistico e gestionale svolta direttamente dalla società (con una valutazione che non superi il 33%) dall'attività puramente intellettuale e sanitaria svolta dal Medico Competente che, anche se proposto dalla stessa società, dovrà essere valutato e quindi individuato sempre considerando i parametri di cui al punto precedente;
- che il Governo e gli organi istituzionalmente preposti vigilino con particolare attenzione sulle procedure contrattuali tra P.A. e società di servizi, che devono essere stipulati con le modalità già indicate;

invita infine tutti i soci

- a non rendersi disponibili a partecipare a siffatte gare d'appalto “al ribasso”;
- a non prestare la propria attività professionale a condizioni inferiori agli standard qualitativi, economici, di dignità e decoro professionale propri della Disciplina;
- a segnalare tempestivamente alla FNOMCeO e agli Ordini dei Medici provinciali ogni comportamento difforme dal Codice Deontologico e dalle buone prassi professionali.